

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del DM 115/2014
Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC
Loro sedi

p.c.:

Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza

PEC: dipps.557pas.amministrativa@pecps.interno.it

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 50/2022 – Garanzie in merito alla sussistenza del certificato Cat. I DM 115/2014 all'atto del rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS

Spett.li Organismi,

sono pervenuti ad Accredia quesiti in merito al disallineamento della validità del certificato di qualità Cat. I di cui al DM 115/2014 rispetto alla licenza di PS, più dettagliatamente circa la non coincidenza delle date di rilascio/rinnovo del certificato con quelle di rilascio/rinnovo della licenza di PS ex art. 134 TULPS.

Tale criticità sarebbe stata sollevata ad alcuni Istituti di Vigilanza Privata da parte della competente Prefettura in occasione della presentazione della "Dichiarazione di prosecuzione d'attività" per un ulteriore triennio (rinnovo licenza PS).

Orbene si ritiene utile chiarire che le cause che determinano il "disallineamento" si rinvencono proprio nella normativa che regola lo schema di certificazione. In particolare dalla lettura coordinata del DM 115/2014 e del Disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015, non si rinviene la previsione che il certificato rilasciato dagli OdCI debba essere "allineato" al periodo di validità dell'autorizzazione di P.S ma la sola previsione che il certificato di qualità rilasciato dagli OdCI abbia una durata di 3 anni (art. 6 punto 3 del DM 115/2014) la cui data d'inizio decorre "dalla data di delibera della verifica iniziale" (Allegato A, cap. 6, Disciplinare del Capo della Polizia) e dunque non dalla data di rilascio/rinnovo della licenza di PS.

In aggiunta la previsione dell'allineamento (coincidenza) della data di rilascio del certificato con quella della licenza difficilmente si potrebbe concretizzare (se non per caso fortuito) sia per effetto del periodo transitorio introdotto dall'art. 7 del DM 115/2014 (protrattosi ben oltre quanto previsto dal dettato normativo), sia per la previsione che impone agli IDV che conseguono il primo rilascio della licenza l'obbligo di presentare - alla Prefettura di competenza - la certificazione di qualità *non oltre i sei mesi* dalla data di rilascio della licenza.

Tutto ciò premesso e al fine di venire comunque incontro all'esigenza prospettate dalle Autorità di riferimento che - si rammenta - si avvalgono degli OdCI ai sensi dell'art. 257 quinquies del Regolamento di esecuzione al TULPS, si invitano gli OdCI a rafforzare i canali di comunicazione con le Prefetture della Repubblica attraverso:

- a) l'invio del certificato, all'atto del rilascio/rinnovo/modifica, oltre che al Ministero dell'Interno anche alle Prefetture di competenza;
- b) comunicare l'eventuale mancato rinnovo del contratto di certificazione stipulato con l'Istituto di vigilanza ovvero l'eventuale risoluzione da parte di uno dei contraenti per qualsivoglia ragione (es. trasferimento ad altro OdCI, rinuncia alla certificazione per incorporazione in altro IDV, etc.).

Quanto sopra potrà consentire alle Prefetture che devono procedere al rinnovo della licenza di PS per l'ulteriore triennio di avere certezza, nel caso in cui il certificato prodotto dall'IDV ai sensi dell'art. 6 punto 6 del DM 115/2014 non copra, per effetto di quanto sopra rappresentato, un equal periodo, di avere garanzia dell'avvenuto rinnovo, alla scadenza naturale, anche del certificato di qualità di cui potranno conservare copia nel corrispondente fascicolo dell'istituto di Vigilanza (ipotesi A) ovvero di valutare di richiedere all'Istituto nel caso dell'ipotesi B, la presentazione del nuovo certificato rilasciato/rinnovato a cura di altro ODCI, fermo restando che comunque le Prefetture continueranno a ricevere da parte anche dal nuovo ODCI la copia del certificato per effetto di quanto prescritto al punto A.

Restano del tutto invariati tutti gli altri obblighi di comunicazione già regolamentati (es. criticità, provvedimenti di sospensione-revoca del certificato etc.).

Si raccomanda la massima osservanza di quanto sopra richiesto, significando che in occasione delle periodiche attività ispettive di ACCREDIA tali adempimenti saranno oggetto di specifica verifica a cura degli Ispettori incaricati.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione